

ENTE DEL PARCO DEL CONERO
Via Peschiera n. 30
60020 SIROLO (AN)

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

N. 8 P

Oggetto: Valutazione di Incidenza coordinata con Valutazione Ambientale Strategica della revisione del Piano di Gestione Integrata delle Zone Costiere – parere congiunto da parte degli enti gestori dei Siti Natura 2000 territorialmente interessati.

Data: 14/05/2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno quattordici del mese di maggio, nel proprio ufficio,

Il Direttore

Premesso che,

con Provvedimenti del Commissario n° 15 e 26 del 2019 è stato rilasciato il parere positivo con prescrizioni in merito alla Valutazione di Incidenza del Piano in oggetto;

con Provvedimento del Commissario n° 26 del 2019 è inoltre stato dato mandato al Direttore di evidenziare tutte quelle azioni volte a favorire la sostenibilità ambientale del Piano, in sede di tavolo tecnico convocato dalla Regione Marche con nota prot. 1047 del 02/04/19 e tenutosi in data 9/04/2019, finalizzato all'espressione congiunta di tutti gli Enti Gestori di Siti Natura 2000 del parere di Valutazione di Incidenza;

A seguito del tavolo tecnico, con nota protocollo 1137 dell'11/04/2019 la Regione Marche ha chiesto all'Ente gestore Parco naturale regionale del Conero di provvedere alla redazione dell'unico testo a partire dai i singoli pareri, così come previsto dalle linee guida regionali per la Valutazione di Incidenza di cui alla DGR 220/2010 (par. 6.1.1: "Nel caso di Piani interessanti più SIC, ZSC e/o ZPS gestiti da più organismi di gestione, il singolo parere di Valutazione di incidenza viene reso per la parte di propria competenza e, necessariamente confluito in un unico testo, trasmesso da uno degli organismi gestori, previo accordo formalmente espresso tra gli organismi gestori coinvolti.");

con nota prot. 1205 del 16/04/2019 è stato trasmesso il verbale del Tavolo Tecnico durante il quale è stato stabilito l'"accordo formalmente espresso" tra gli organismi gestori coinvolti ai sensi dell'art. 6.1.1 della DGR 220/2010;

Visti i pareri trasmessici dagli Enti Gestori di seguito elencati:

- Prot. 1233 del 18/04/2019 Riserva Naturale Regionale Sentina - Comune di San Benedetto del Tronto;
- Prot. 1325 del 30/04/2019 Parco Naturale Monte San Bartolo;
- Prot. 1392 del 07/05/2019 Provincia di Ascoli Piceno;
- Prot. 1443 del 13/05/2019 Provincia di Pesaro e Urbino;

che sono stati uniti in un unico testo dall'Ufficio Valorizzazione Ambientale, per redigere il quale talvolta è stato necessario trovare delle "mediazioni" tra le indicazioni dei vari Enti che riguardavano un medesimo argomento;

DETERMINA

Di approvare il seguente testo nel quale sono confluiti i singoli pareri sopra richiamati, compreso quello espresso dallo stesso Parco del Conero con provvedimenti del Commissario n° 15 e 26 del 2019, così

come previsto dalle linee guida regionali per la Valutazione di Incidenza di cui alla DGR 220/2010 al par. 6.1.1:

Premesso che il par. *D6 Valutazione di Incidenza* del Piano è risultato carente, per i seguenti motivi:

Motivazioni riportate nel parere espresso dal Parco del Conero:

- a) Il Piano GIZC prevede per il territorio del Parco e in particolare per il paraggio di Portonovo, *modesti ripascimenti che vanno attentamente valutati da tutti gli Enti preposti al controllo ed alla tutela ambientale*. Pur essendo tale tipologia di intervento ammessa dal Piano del Parco, successivi studi scientifici hanno dimostrato che tali interventi contrastano con le esigenze di tutela degli habitat marini, in particolare l'habitat 1170, 1160 e delle specie *Cystoseira*. Per questi habitat e specie infatti il Piano di Gestione dei Siti Natura 2000 del Conero prevede la seguente *pressione attuale di media entità: incrementi della torbidità delle acque generati da locali azioni di ripascimento degli arenili determinano una pressione sui popolamenti bentonici dei fondi duri in particolare descritti a carico delle canopy a Cystoseira*. I possibili impatti di questi interventi non vengono valutati e il Piano si limita a rimandare alle valutazioni dei singoli progetti. Tuttavia la VAS e Valutazione di Incidenza del Piano GIZC dovrebbe costituire l'occasione per una valutazione degli impatti anche cumulativi e per proporre possibili alternative, prima fra tutte l'arretramento delle strutture, come previsto dal Piano del Parco, che prevede, all'art. 30 Stabilimenti Balneari del Quaderno 2 del PdP l'arretramento delle strutture (legato ad incentivi).
- b) I possibili impatti negativi legati agli interventi di manutenzione delle opere di difesa esistenti all'interno del territorio del Parco e dei Siti Natura 2000 pure non vengono affatto presi in considerazione;
- c) Anche per quanto riguarda gli interventi strutturali previsti al di fuori del territorio del Parco del Conero, ma che potrebbero avere impatti sui Siti Natura 2000 o comunque su habitat e specie di interesse comunitario il par. *D6 Valutazione di Incidenza* si limita a riportare delle considerazioni generali, rimandando di fatto la valutazione vera e propria alla valutazione in sede progettuale;

Tale impostazione porta anche a non considerare i costi per monitoraggi, mitigazioni e compensazioni e per l'eventuale consultazione pubblica, previsti dalle normative comunitarie di tutela ambientale.

- d) In generale non vengono presi in considerazione gli impatti di tipo cumulativo su habitat e specie, e tutti gli impatti individuati nelle tabelle a pag. 464 e 465 vengono erroneamente considerati di tipo "isolato". Una siffatta Valutazione di Incidenza non raggiunge l'obiettivo di

valutare i possibili impatti delle previsioni del Piano GIZC ad ampia scala. Non è neanche condivisibile la valutazione per i ripascimenti e le movimentazioni di impatti su habitat e specie afferenti alla tipologia *temporanea* e *indiretta*, quando è dimostrato dai numerosi studi scientifici a disposizione che gli interventi di ripascimento possono essere tra le più gravi cause di perdita di habitat permanente, come riscontrato alla Spiaggia dei Sassi Neri tra il 2001 ed il 2006 (*Loss and Recovery Potential of Marine Habitats: An Experimental Study of Factors Maintaining Resilience in Subtidal Algal Forests at the Adriatic Sea* Shimrit di Perkol-Finkel e Laura Airoidi – PloS ONE May 2010);

- e) Oltre agli interventi di difesa della costa veri e propri, anche l'individuazione della “Costa di Riferimento”, andando a determinare la “costa di progetto” per futuri interventi influisce, in maniera indiretta, sugli impatti che gli interventi di difesa possono generare; per tale motivo, in ambiti particolarmente delicati dal punto di vista ambientale come all'interno delle aree protette e siti Natura 2000 sarebbe stato opportuno che fosse supportata anche da valutazioni di tipo ambientale, tenendo conto degli habitat marini di interesse comunitario cartografati per i siti Natura 2000; al riguardo si ritiene opportuno che tali cartografie entrino a far parte del SIT Costa della Regione Marche, così come l'individuazione degli habitat terrestri prodotta con lo studio denominato *Censimento e monitoraggio degli habitat 1210, 2110, e 2120* effettuato nell'ambito del progetto dell'Osservatorio regionale per la biodiversità dal D3A dell'Università Politecnica delle Marche (di seguito denominato per brevità *Censimento e monitoraggio degli habitat 1210, 2110, e 2120*) e la mappatura dei siti di nidificazione del fratino del 2008 (o eventualmente più recenti se disponibili) in possesso della P.F. Biodiversità della Regione Marche, da aggiornare sulla base degli studi successivi quali in particolare: “Il fratino (*Charadrius alexandrinus*) nelle Marche. Distribuzione, problematiche e strategie di conservazione - Associazione A.R.C.A - 2012” e “Il fratino *Charadrius alexandrinus* nidificante sul litorale di Senigallia e Montemarciano (AN): distribuzione, problematiche e strategie di conservazione (2009-2012) - Mauro Mencarelli (1), Francesca Morici (1), Claudio Sebastianelli (2), Niki Morganti - Gli Uccelli d'Italia, anno XXXVIII - nuova serie - n. 2 Gennaio-Dicembre 2013: 67-76;
- f) L'art. 24 delle NTA dal titolo “interventi di rinaturalizzazione della fascia litoranea”, prevede non solo la *trasformazione* ma anche la *realizzazione di imprese balneari a carattere stagionale*, che comporta inevitabilmente la manomissione e artificializzazione dell'ambiente naturale (a partire dal montaggio e smontaggio nonché per la sistemazione dell'arenile volta a consentire l'inserimento degli arredi e dei servizi necessari all'esercizio balneare) e di tale attività non vengono presi in considerazione i possibili impatti;

- g) In più punti il Piano richiama, tra gli obiettivi, quello della rinaturalizzazione delle spiagge e anche della ricostruzione degli habitat, che però concretamente si traduce nella previsione di incentivi per trasformare delle imprese esistenti in imprese balneari a carattere stagionale e nella sostituzione di difese radenti in assenza di spiaggia con scogliere emerse e ripascimento, mentre non vengono previsti gli interventi di ripristino ambientale come ad esempio progetti volti a ricreare gli habitat di spiaggia e quelli marini;
- h) Sempre al paragrafo *D6 Valutazione di incidenza* sono più volte richiamati gli impatti positivi delle azioni di difesa della costa previste, che andando ad ampliare le spiagge favoriscono gli habitat terrestri, mentre risultano trascurati gli impatti negativi degli stessi interventi sugli habitat marini, per i quali anche l'analisi dei fattori di minaccia e pressione sono affrontati in maniera non approfondita. Ad es. a pag. 462 è scritto *l'habitat 1170 è presente esclusivamente lungo il litorale del San Bartolo e del Monte Conero, ma includendo in esso anche le barriere frangiflutti artificiali la sua diffusione è molto maggiore e comprende ampi tratti della costa regionale*; tale affermazione non tiene conto del fatto che l'habitat si presenta, nella Regione Marche, con *facies* differenti, di cui quella costituita dalle formazioni a *Cystoseira* spp., molto rara e pregiata dal punto di vista naturalistico (e importante anche come *nursery* per le specie di interesse alimentare), mentre quella che generalmente si rinviene nelle scogliere artificiali è la *facies* a *Mytilus galloprovincialis*, più comune e meno pregiata.

Motivazioni riportate dalla Provincia di Pesaro Urbino:

- i) Il Piano GIZC introduce una nuova categoria d'intervento, i cosiddetti "punti di ristoro", consentendo di realizzare strutture stagionali, soggette a concessione, nelle spiagge libere, comprese quelle ricadenti in aree di particolare pregio paesistico-ambientale, nei siti di Rete Natura 2000, nelle aree protette e nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua.

La previsione dei punti di ristoro, così come normata dalle suddette NTA del Piano, necessita di una concessione demaniale, ai sensi dell'art. 36 del Codice della Navigazione e dall'art. 5 del suo Regolamento, contraddicendo la definizione stessa di "spiaggia libera" prevista dall'art. 3, comma 10, delle NTA del Piano sopraccitato.

Nel rapporto ambientale e nella valutazione d'incidenza non sono stati presi in considerazione e valutati i possibili impatti generati dai punti di ristoro che, se pur stagionali, necessitano di infrastrutture e servizi (elettricità, acqua potabile, impianti fognari, raccolta rifiuti, consegna merci, ecc.; (vedi Art. 15, commi 1, 2, 3, 5), molti dei quali evidentemente non comporteranno unicamente la realizzazione di strutture stagionali e produrranno inevitabilmente pressioni dannose per habitat e specie di interesse comunitario.

Riguardo alle spiagge libere, l'area floristica 06 "Sotto il monte Ardizio", riconosciuta con DGR n.1095/2017, è il caso emblematico di come una spiaggia libera, nel tempo, abbia sviluppato una fascia vegetata meritevole di interesse naturalistico e classificabile come habitat di interesse comunitario. Si sottolinea l'importanza di preservare le poche spiagge libere presenti lungo la costa e di tutelarle in ragione della loro eccezionalità e delle potenzialità che possono assumere le rare formazioni vegetali e specie animali ivi presenti. La stessa REM individua, fra gli obiettivi da raggiungere, quello di invertire la tendenza alla scomparsa delle aree con vegetazione naturale, contrastando i fattori che determinano l'alterazione e la scomparsa delle cenosi naturali con l'attivazione di misure in grado di riqualificare quei contesti in cui l'azione antropica non abbia irrimediabilmente compromesso le possibilità di recupero dei sistemi naturali.

Inoltre, prevedere la possibilità di realizzare punti di ristoro anche nelle aree di particolare pregio paesistico-ambientale, comprese quelle di Rete Natura 2000, le aree protette e le fasce di rispetto dei corsi d'acqua (art. 11 NTA, comma 2), è in forte contrasto con le direttive ambientali in vigore, con lo stesso PPAR e PTC Provinciali e con la REM, i cui indirizzi per il recepimento nella pianificazione sono stati recentemente approvati con DGR n.1288 del 1/10/2018. Le aree di cui all'Art. 11, comma 1, lettere a), b) e c) sono aree di particolare pregio paesistico-ambientale e sono state istituite per proteggere i pochi tratti di costa sinora sfuggiti all'antropizzazione. Gli ecosistemi presenti in queste aree protette sono assai fragili rispetto all'impatto dell'uso balneare che comporta inevitabilmente una maggiore presenza umana (calpestio e distruzione della vegetazione erbacea tipica, disturbo per la fauna, spargimento di rifiuti ...), specialmente nella fascia di retrospiaggia nella quale dovrebbero sorgere i punti di ristoro e dove la vegetazione alofila e psammofila tipica è insediata più diffusamente.

Come ci insegna la conoscenza delle aree circostanti gli attuali stabilimenti balneari, la creazione di "punti di ristoro", che se pure, come previsto dal GIZC, con caratteristiche limitate come estensione temporale e territoriale, rappresentano un motivo di forte preoccupazione per i fenomeni di degrado e di danno ad habitat, flora e fauna che temiamo potrebbero innescare nelle aree protette sopra ricordate;

Sono riportate inoltre di seguito le indicazioni fornite dal Parco del Conero in fase di *scoping* che si ritiene NON siano state recepite da parte del Piano GIZC:

1. che lo smantellamento o la delocalizzazione di quei manufatti la cui protezione e mantenimento hanno costi economici e ambientali non più sostenibili interessassero anche il territorio costiero delle Aree Naturali Protette, in accordo con gli Enti Gestori delle stesse. Il Piano non ha

individuato nessun manufatto da delocalizzare nel territorio del Parco. Si ritiene che come minimo il Piano debba prevedere la rimozione di tutte le opere di difesa non legittime (ovvero eseguite in assenza di un atto abilitativo), il manufatto esistente sullo scoglio del Trave (da demolire senza delocalizzazione), per cui l'art. 147 del Quaderno 2 del PdP prevede il divieto di qualsiasi intervento e il ripristino dello stato naturale dei luoghi, e tutti quei manufatti, che siano edifici o opere di difesa, che interferiscono in maniera fortemente negativa con la dinamica del moto ondoso accentuando l'erosione costiera, quali ad esempio i muri e basamenti di cemento presenti a Portonovo, in particolare quelli all'interno dell'attuale area demaniale;

2. considerare l'inquinamento del suolo provocato dai rifiuti spiaggiati, della rimozione dei quali non si fa carico nessuno per tutti i mesi non turistici, con grave pregiudizio dell'ambiente, oltre che del paesaggio. Al riguardo il nuovo Piano, ricalcando quello attuale, si limita a rimandare agli Enti Locali ed all'Autorità Marittima l'emanazione di norme per garantire il decoro e la pulizia dell'arenile dato in concessione (Art. 14 NTA), ed ai Comuni la garanzia del servizio di pulizia dell'arenile e degli accessi per le spiagge libere (Art. 15 NTA), senza contribuire in alcun modo alla risoluzione della problematica ambientale evidenziata;
3. Per previsione espressa del Protocollo (art. 9, pf. 2, lettera b)), la GIZC deve considerare anche la pesca sia al fine di proteggere le zone di pesca nella realizzazione di progetti di sviluppo sia al fine di garantire che le pratiche di pesca siano compatibili con l'utilizzo sostenibile delle risorse marine. Il Piano all'art. 16 Aree per la piccola pesca si limita a rimandare ai Comuni, in occasione della redazione dei Piani Particolareggiati di Spiaggia, la regolamentazione delle attività di piccola pesca senza normare direttamente l'argomento né fornire alcuna indicazione affinché vengano raggiunte le finalità sopra esposte. Al riguardo si ritiene importante che il Piano recepisca quanto previsto ad es. dal Piano di Gestione Natura 2000 alla Scheda-Azione *RE_33 Interdizione all'esercizio di pratiche di pesca con turbosoffianti e attrezzi similari all'interno delle aree soggette a protezione ed entro una fascia di rispetto di 200 metri dai confini delle stesse*. I confini delle aree soggette a protezione sono quelli dei siti Natura 2000 vigenti;
4. Per il monitoraggio si suggeriva di:
 - a. fare riferimento anche a quanto previsto a livello dei Piani di Gestione dei Siti Natura 2000;
 - b. fare riferimento anche al *Censimento e monitoraggio degli habitat 1210, 2110, e 2120* effettuato nell'ambito del progetto dell'Osservatorio regionale per la biodiversità dal D3A dell'Università Politecnica delle Marche;

- c. aggiungere gli indicatori “Siti di nidificazione e/o numero di coppie nidificanti del fratino” (nel 2011 un programma di monitoraggio finanziato dalla Regione Marche e condotto dall’Associazione A.R.C.A. ha stimato la presenza di 26-31 coppie nidificanti; per il 2018 risultano, lungo la spiaggia di Senigallia, Marzocca e Marina di Montemarciano, 39 nidi totali (dal sito internet dell’Associazione A.R.C.A. http://www.associazionearca.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=27:fratino&catid=8:approfondimenti)), ”Numero di progetti di riqualificazione realizzati e estensione interessata in termini di superficie”, “Superficie interessata da interventi ecosostenibili atti a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici”, “Quantità di rifiuti spiaggiati raccolta nel periodo autunno inverno e primavera”

Sono state poi evidenziate le seguenti carenze:

Carenza evidenziata dalla Riserva Naturale della Sentina:

- j) Non è stata tenuta in debita considerazione la Rete Ecologica Marche (REM) disciplinata dalla Legge Regionale n. 2 del 5 febbraio 2013. In generale si ritiene indispensabile che il Piano GIZC recepisca completamente la REM approvata con L.R. n. 2/2013. L'art. 5 della suddetta legge stabilisce che “La R.E.M. è recepita negli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica adottati dopo l’entrata in vigore della presente legge”. In particolare, la DGR n. 1288/2018 contiene una serie di indirizzi per il recepimento della REM nella pianificazione e programmazione regionale e locale, con riferimento anche al sistema dei litorali marini (Capitolo 7).

Carenza evidenziata dal Parco Naturale del San Bartolo:

- k) Per quanto riguarda il comma 4 dell’articolo 11, si rileva che tale disposizione demanda al solo Comune la possibilità, in casi accertata necessità, di abbattere alberi o alterare i sistemi vegetali che insistono sulle aree demaniali. Pur trattandosi di situazioni che, di norma, andrebbero evitate, non è tuttavia possibile escludere che anche altri Enti, nell’ambito dell’esercizio delle proprie funzioni, si trovino costretti a intervenire d’urgenza per ovviare, ad esempio, a situazioni di pericolo per la pubblica incolumità o ad eseguire comunque interventi di rilevante interesse pubblico. Occorre dunque che anche altri Enti che svolgono funzioni di governo e gestione del territorio (es.: Province, Regione, Ente Parco, ecc.), possano avere la possibilità di eseguire tali lavori in caso di necessità.

Carenze evidenziate dalla Provincia di Pesaro e Urbino e dal Parco Naturale del San Bartolo:

- l) L'Art. 11, comma 5) recita: *“Salvo quanto previsto dalla normativa vigente, sul demanio marittimo è consentita la piantumazione di specie arboree autoctone della spiaggia o specie individuate da atti o regolamenti regionali. È ammessa la sostituzione di specie arboree esistenti alloctone con altre della medesima specie solo nei casi in cui la presenza delle stesse risulti storicamente documentata.”*

Tale previsione è in contrasto con quanto stabilito dall'art. 12, comma 3) del DPR 357/97, integrato con le modifiche apportate dal DPR 120/2003, che così recita: *“Sono vietate la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone”*.

Carenze evidenziate dalla Provincia di Pesaro e Urbino:

- m) Non è stata contemplata nelle NTA, all'art. 11 (Tutela dell'ambiente costiero) del GIZC la voce “Aree Floristiche” istituite dalla legge regionale Marche n. 52 del 30 dicembre 1974. Per le Aree Floristiche è altrettanto forte la necessità di evitare ad ogni costo il rilascio di concessioni demaniali a carattere stagionale dei “punti di ristoro”.

Nelle Aree Floristiche, zone di particolare interesse naturalistico e naturalistico dovrebbe essere vietato il rilascio di concessioni demaniali a carattere stagionale dei soli “punti di ristoro” così come definiti all'art. 3 dell'NTA del Piano PGIZC anche nelle Aree Floristiche di cui alla L.R. 52/74.

- n) Nella Valutazione ambientale strategica, a pag. 401, è scritto che *“L'habitat 2120 - Dune mobili del cordone litorale con presenza di *Ammophila arenaria* (dune bianche)] è segnalato soltanto lungo il litorale pesarese (esclusivamente nel sito IT5310007 “Litorale della Baia del Re” con una superficie per altro molto modesta di appena 0,2 ha), ma la sua distribuzione a livello regionale va ulteriormente indagata e approfondita.”*

A tale proposito, si evidenzia che sono note altre (poche) stazioni nella regione.

Alla luce di quanto sopra esposto, gli Enti coinvolti hanno espresso **parere positivo in merito alla Valutazione di Incidenza** per il Piano di Gestione Integrata delle Zone Costiere (Piano GIZC) della Regione Marche, **condizionato al recepimento delle prescrizioni e orientamenti riportati nelle due tabelle allegate** nelle quali gli Enti Gestori sono indicati con delle sigle (PC = Parco del Conero; RS = Riserva Sentina; PB = Parco San Bartolo; AP = Provincia di Ascoli Piceno; PU = Provincia di Pesaro e Urbino).

Si precisa che gli enti coinvolti si sono espressi in qualità di Enti Gestori dei siti Natura 2000, e le prescrizioni sono volte a favorire il raggiungimento o il mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente di habitat e specie riportate negli allegati delle Direttive “Habitat” e “Uccelli” eliminando o comunque minimizzando, le possibili incidenze significative del Piano e correggendo quelle pressioni su cui il Piano può agire.

Si rammenta, a tale proposito, che:

- l'art. 3 ter del D. Lgs. 152/06 – *Principio dell'azione ambientale* prevede: *1. La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio «chi inquina paga (...)».*
- la Valutazione di Incidenza si fonda implicitamente sul principio di precauzione in quanto secondo l'art. 6 co. 3 della Dir. “Habitat” *l'accordo su un piano o progetto può aversi solo dopo avere avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito (o dei siti) in causa.*

Si ritiene importante anche esplicitare una importante riflessione prettamente ecologica che è sottesa alla gran parte delle prescrizioni date: a causa della forte antropizzazione del litorale regionale, gli habitat di interesse comunitario legati agli arenili sono tra quelli più fortemente degradati e minacciati della Regione Marche; tali habitat si rinvengono sia all'interno che all'esterno dei Siti Natura 2000, sempre in maniera molto frammentata. Sulla base della biologia delle specie vegetali e animali che li caratterizzano, è opportuno che le popolazioni che compongono tali habitat di interesse comunitario siano considerate come fortemente legate tra loro, a livello regionale o anche sovraregionale, infatti i semi delle specie vegetali vengono in gran parte diffuse dal mare, lungo la costa e uccelli come il fratino (*Charadrius alexandrinus*) possono compiere spostamenti anche ampi. Nel caso di alcuni habitat dell'arenile come il 1210 *Vegetazione annua delle linee di deposito marine* (associazione fitosociologica principale *Salsolo kali-Cakiletum maritimae*) la maggior parte delle aree in cui è stata rilevata la presenza è esterna alla Rete Natura 2000 e anche per la specie di interesse comunitario fratino la gran parte dei siti di nidificazione è prevalentemente all'esterno dei Siti Natura 2000 regionali; questo non è un caso in quanto il fratino frequenta esclusivamente le coste marine sia sabbiose che ghiaiose e depone le uova in piccole depressioni poste, in genere, al riparo della vegetazione psammofila o dei detriti, per cui gli habitat di interesse comunitario degli arenili, 1210 compreso, costituiscono per il fratino un “habitat di specie”.

Sulla base di questi presupposti la perdita o il degrado di porzioni di tali habitat e habitat di specie all'esterno dei siti Natura 2000 potrebbe avere incidenza negativa significativa anche sulle popolazioni di specie e sugli habitat tutelati dai Siti Natura 2000, andando a influire negativamente sulla resilienza delle popolazioni di specie animali e vegetali. Di fatto, quindi, gli obiettivi di tutela per una parte degli habitat e specie del sistema costiero terrestre dei Siti Natura del Parco del Conero coincidono con quelli della REM, tanto che gran parte delle prescrizioni date sono in linea con i divieti e le limitazioni indicate dalla DGR 1288/18 linee guida per il recepimento della REM per il sistema litoraneo.

Per quanto concerne invece gli habitat e specie di interesse comunitario di ambiente marino il Conero, così come il San Bartolo, costituiscono delle eccezioni rispetto alle restanti aree costiere marine della Regione. In tutto il litorale marchigiano è infatti diffuso l'habitat 1110 - *Banchi di sabbia a debole copertura*

permanente di acqua marina, mentre nelle aree antistanti il Conero troviamo anche gli habitat di interesse comunitario 1170 – *Scogliere* e 1160 - *Grandi cale e le baie poco profonde* (individuato tenendo conto della morfologia delle coste come mosaico tra gli habitat 1170 e 1110) e le specie di interesse comunitario *Pinna nobilis* e *Lithophaga lithophaga*, (All. IV della Direttiva Habitat), strettamente legati ai fondali rocciosi, naturalmente presenti per la Regione Marche solo in corrispondenza di questi due promontori che interrompono la regolarità geologica della costa marchigiana.

Si coglie infine l'occasione per rammentare alla Regione che il Parco del Conero con Delibera del Consiglio Direttivo n° 23 del 19/03/2015 ha proposto l'ampliamento dei perimetri a mare dei propri Siti Natura 2000, oltre che nell'area planiziale del Fiume Musone. La proposta di ampliamento dei perimetri a mare è motivato dal fatto che dallo studio *Caratterizzazione biocenotica e restituzione cartografica per l'individuazione di eventuali habitat e specie di interesse comunitario nelle aree prospicienti le Aree Protette delle Marche* redatto dal Disva dell'Università Politecnica delle Marche per la Regione Marche è emerso che gli habitat 1170 e 1160 e le specie animali sopra richiamate sono presenti nelle aree marine prospicienti il Parco del Conero anche al di fuori degli attuali perimetri dei siti ZSC e ZPS.

Le comunità viventi che costituiscono gli habitat marini e le popolazioni delle specie animali di interesse comunitario sopra richiamate, presenti sia all'interno che all'esterno dei Siti Natura 2000 del Conero, per la distribuzione spaziale che le caratterizza, costituiscono un unico sistema ecologico. Ne consegue che un eventuale danno alle popolazioni di specie che si trovano nei tratti di mare al di fuori degli attuali perimetri, potrebbe comportare incidenze significative anche alle biocenosi all'interno dei Siti Natura 2000, riducendone la "resilienza". Tale affermazione è supportata anche dal Piano di Gestione dei siti Natura 2000 del Parco del Conero, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 553 del 2015, che indica queste aree marine esterne ai siti Natura 2000 come "Aree contermini funzionalmente correlate ai siti" e propone, con la Scheda-azione IA_30, l'ampliamento dei perimetri.

Per quanto riguarda il Parco del San Bartolo, inoltre va evidenziato che il territorio del Parco, come conseguenza delle sue particolari condizioni geomorfologiche, presenta una evidente particolarità: la zona litoranea è per gran parte interdotta alla fruizione a causa alle ben note problematiche di natura idrogeologica che caratterizzano la falesia. Solo brevi tratti di spiaggia sono fruibili: alcuni piccoli lembi nella zona di Baia Flaminia, l'area sottostante l'abitato di Fiorenzuola di Focara (ben delimitata da apposite tabelle monitorie), l'area del porto di Vallugola e l'arenile di Gabicce Mare. Il divieto, imposto per ragioni di pubblica incolumità, ha come effetto la conservazione integrale della naturalità dei luoghi. La quasi completa mancanza di antropizzazione nella fascia costiera e l'inibizione al suo utilizzo, fanno sì che le previsioni del Piano in oggetto potranno trovare, in genere, una limitata applicazione all'interno del territorio di questo Parco.

n.	PRESCRIZIONI	Motivazione/Chiarimento	Ente Gestore				
			P C	R S	P B	P U	A P
P1	<p>prevedere la rimozione di tutte le opere di difesa non legittime (ovvero eseguite in assenza di un atto abilitativo), il manufatto esistente sullo scoglio del Trave (da demolire senza delocalizzazione), per cui l'art. 147 del Quaderno 2 del Piano del Parco del Conero prevede il divieto di qualsiasi intervento e tutti quei manufatti, che siano edifici o opere di difesa, che interferiscono in maniera fortemente negativa con la dinamica del moto ondoso accentuando l'erosione costiera, quali ad esempio i muri e basamenti di cemento presenti a Portonovo, in particolare quelli all'interno dell'attuale area demaniale.</p>	<p>Tali tipologie di manufatti hanno artificializzato l'ambiente naturale e accentuano l'erosione costiera; la rimozione consente di recuperare superfici potenzialmente habitat e/o habitat di specie di interesse comunitario. Inoltre la rimozione di tali manufatti va a ridurre la necessità di interventi di difesa costiera (nel caso del Conero ripascimenti e movimentazioni), riducendo di conseguenza gli impatti negativi potenzialmente significativi su habitat e specie sia terrestri che marini di interesse comunitario.</p>	X	X			X
P2	<ul style="list-style-type: none"> - considerare, inserendo ad esempio un apposito paragrafo nella sezione del Piano dedicata all'"analisi" (Sezione A, Capitolo 4) l'inquinamento del suolo provocato dai rifiuti spiaggiati (inorganici, come ad es. la plastica), della rimozione dei quali non si fa carico nessuno per tutti i mesi non turistici, con grave pregiudizio dell'ambiente, oltre che del paesaggio. - all'art. 13 delle NTA, co. 4 aggiungere in coda all'elenco la lettera l) <i>la raccolta dei rifiuti inorganici negli arenili dovrà essere eseguita anche nel periodo invernale e in tutte le aree individuate dal Censimento e monitoraggio degli habitat 1210, 2110, e 2120 dovrà essere eseguita manualmente salvaguardando la vegetazione presente.</i> - all'art. 15 delle NTA, co. 1 aggiungere, dopo le parole "e dei suoi accessi" le parole <i>dai rifiuti inorganici anche al di fuori del periodo balneare e almeno dopo ogni mareggiata.</i> 	<p>I rifiuti spiaggiati <i>di natura inorganica</i> che non vengono rimossi inquinano gli habitat terrestri quali ad es. il 1210 e possono provocare la morte di esemplari di specie come il fratino (All. II alla Direttiva "Habitat" e specie <i>target</i> della REM) per cui il Piano di Gestione dei Siti Natura 2000 del Conero riporta anche la pressione "fenomeni di inquinamento e degrado degli arenili". Inoltre, ritornando in mare, tali rifiuti inquinano gli habitat marini 1110, 1170 e 1160, e possono provocare la morte di animali appartenenti anche a specie di interesse comunitario come ad es. la <i>Caretta caretta</i>.</p> <p>Al contrario il materiale organico spiaggiato o in acqua non deve essere considerato un rifiuto e ha un ruolo ecologico importante. Tale aspetto è previsto dalla REM come misura gestionale per il sistema dei litorali marini. In particolare, la gestione dei residui legnosi spiaggiati nelle aree prive di stabilimenti balneari può essere effettuata con il mantenimento in loco (anche in base a DGR n. 311/2017) al fine di rinaturalizzazione degli habitat costieri.</p>	X	X			X

P3	<p>Per il monitoraggio</p> <p>a. fare riferimento anche a quanto previsto a livello dei Piani di Gestione dei Siti Natura 2000, in accordo con gli Enti Gestori degli stessi;</p> <p>b. fare riferimento anche al <i>Censimento e monitoraggio degli habitat 1210, 2110, e 2120</i>. effettuato nell'ambito del progetto dell'Osservatorio regionale per la biodiversità dal D3A dell'Università Politecnica delle Marche;</p> <p>c. aggiungere gli indicatori “Siti di nidificazione e/o numero di coppie nidificanti del fratino” (nel 2011 un programma di monitoraggio finanziato dalla Regione Marche e condotto dall'Associazione A.R.C.A. ha stimato la presenza di 26-31 coppie nidificanti; per il 2018 risultano, lungo la spiaggia di Senigallia, Marzocca e Marina di Montemarciano, 39 nidi totali (dal sito internet dell'Associazione A.R.C.A. http://www.associazionearca.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=27:fratino&catid=8:approfondimenti)); ”Numero di interventi di riqualificazione realizzati e estensione interessata in termini di superficie”, “Superficie recuperata da interventi ecosostenibili atti a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici”, “Quantità di rifiuti spiaggiati raccolta nel periodo autunno inverno e primavera”</p>	<p>a. il piano di monitoraggio previsto per la VAS potrebbe fare propri almeno in parte i monitoraggi previsti dai Piani di Gestione dei Siti Natura 2000 costieri così da ottimizzare l'uso di risorse pubbliche per i monitoraggi.</p> <p>b. Tale studio costituisce un'importante base di partenza per il monitoraggio degli habitat terrestri legati agli arenili a livello regionale. E' importante che il Piano di monitoraggio legato alla VAS ne tenga conto e che venga realizzato un aggiornamento costante dello studio, in quanto variazioni nella diffusione, estensione e nello stato di conservazione di questi habitat a livello regionale forniscono importantissime indicazioni circa il raggiungimento degli obiettivi di tutela del Piano GIZC.</p> <p>c. Si tratta di ulteriori indicatori importanti per monitorare il raggiungimento degli obiettivi di tutela del Piano GIZC con riferimento alle possibili incidenze su habitat e specie di interesse comunitario. Per “progetti di riqualificazione” si intendono progetti di miglioramento o ripristino di habitat e/o habitat di specie di interesse comunitario, mentre per “interventi ecosostenibili atti a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici” si intendono quelli di delocalizzazione di immobili ai sensi dell'art. 23 delle NTA, di rimozione di manufatti non legittimi, di minimizzazione delle interferenze dei manufatti con l'equilibrio idrodinamico del litorale ai sensi dell'art. 22 delle NTA, di trasformazione delle imprese balneari esistenti in imprese balneari a carattere stagionale di cui all'art. 24 delle NTA ecc.</p>	X	X			X
----	---	---	---	---	--	--	---

P4	a. le cartografie degli habitat e delle specie di interesse comunitario terrestri e marini che interessano la fascia costiera, attualmente disponibili, devono entrare far parte del SIT Costa della Regione Marche e quindi del presente Piano, compresa l'individuazione degli habitat terrestri prodotta con lo studio denominato <i>Censimento e monitoraggio degli habitat 1210, 2110, e 2120</i> ed i siti di nidificazione del fratingo;	Le prescrizioni sono volte a favorire la conoscenza a tutti i livelli (professionisti, tecnici dei Comuni ecc) della presenza di habitat e specie di interesse comunitario così che in fase progettuale e autorizzativa gli obiettivi di tutela siano debitamente tenuti in considerazione. Poiché si tratta di popolazioni di specie e biocenosi la cui distribuzione si può modificare sia naturalmente che a seguito di azioni antropiche (comprese le azioni e attività previste dal Piano) è anche importante che le cartografie vengano periodicamente aggiornate. Al riguardo si coglie l'occasione per informare che dall'estate 2017 è stata riscontrata vegetazione afferente all'habitat 1210 anche nella Spiaggia di San Michele a Sirolo, dove le mareggiate da nord avevano favorito l'accumulo di detrito costituente l'arenile a ridosso di Punta Giacchetta. Nell'ottica dell'ottimizzazione delle risorse è opportuno che, contemporaneamente allo svolgimento dei prelievi granulometrici e dei rilievi topo-batimetrici vengano contestualmente svolte anche le osservazioni inerenti la componente biotica, anche per poter svolgere utili correlazioni tra i dati che verranno raccolti.	X	X	X		X	
	b. all'art. 6 delle NTA, aggiungere come comma 6. <i>Il SIT comprende anche i dati di monitoraggio degli habitat costieri (terrestri e marini) e delle specie rare e di interesse comunitario (sia animali che vegetali) che vengono aggiornati anche in funzione della necessaria verifica del raggiungimento degli obiettivi di tutela di cui all'art. 1.</i>							
	c. all'art. 3 delle NTA, co. 4, dopo le parole "avanzamento/arretramento della linea di costa", inserire una virgola, togliere la "e", quindi aggiungere, dopo le parole "analisi granulometriche e topo-batimetriche", le parole <i>e le biocenosi terrestri e marine;</i>							
P5	Recepire nell'art. 11 – Tutela dell'ambiente costiero (o in altro punto delle NTA) quanto previsto dal Piano di Gestione Natura 2000 del Conero alla Scheda-Azione RE_33 (priorità alta) inserendo il <i>divieto di esercitare pratiche di pesca con turbosoffianti e attrezzi simili all'interno delle aree soggette a protezione ed entro una fascia di rispetto di 200 metri dai confini delle stesse</i> ed estenderlo a tutti i Siti Natura 2000 costieri e/o marini. I confini delle aree soggette a protezione sono quelli dei siti Natura 2000 vigenti.	Prescrizione volta ad eliminare la pressione <i>attuale</i> di entità <i>elevata e media</i> , per i Siti Natura 2000 del Conero, costituita dalla <i>Pesca con impiego di attrezzi che comportano una profonda perturbazione delle comunità di fondo mobile e degli habitat limitrofi</i> per gli habitat 1110, 1160 e 1170 dei Siti Natura 2000. La REM evidenzia la necessità di promuovere tecniche e modalità di pesca compatibili con la conservazione della fauna marina. Tale aspetto potrà difficilmente essere inserito nel Piano GIZC, ma si ritiene comunque indispensabile il divieto di tecniche e modalità di pesca non compatibili, almeno per i siti Natura 2000.	X	X			X	

P6	prevedere azioni volte a contrastare l'attività di pesca illegale quali ad esempio l'installazione di un sistema di vigilanza remoto delle acque costiere mediante impiego di videocamere L'attività mira a realizzare un monitoraggio delle attività di pesca illegale (rif. Scheda-azione RE_33 del Piano di Gestione dei Siti Natura 2000 del Conero).	Prescrizione volta a ridurre/eliminare le pressioni <i>attuali</i> di entità <i>elevata</i> e <i>media</i> costituite dalle <i>attività di pesca illegale come la pesca a strascico nell'immediato sottocosta e la pesca alla vongola con turbosoffianti in aree prossime alla costa, nonché la raccolta di Lithophaga lithophaga e Pholas dactylus che arrecano gravi danni alle biocenosi marine</i> per gli habitat 1110, 1160.	X	X			X
P7	all'art. 1 delle NTA, co. 1, lett. f), dopo la parola "ecosistema", sostituire la parola "botanico" con le parole <i>terrestre e marino</i> ;	La prescrizione è volta a correggere un refuso ("ecosistema botanico" è una contraddizione in termini in quanto la componente vegetale da sola non individua un ecosistema). Gli ecosistemi legati all'ambiente costiero possono essere distinti in ecosistemi terrestri e marini.	X	X			X
P8	all'art. 4 delle NTA, co. 2, aggiungere come lettera <i>d) interventi di ricostituzione della vegetazione dell'arenile e degli habitat emersi e sommersi utilizzando germoplasma locale</i> ; aggiungere al comma 6, dopo le parole "opere di cui al comma 2", tra due virgole, le parole <i>lett. a), b) e c)</i> ;	All'art. 1 delle NTA del Piano GIZC troviamo che questo <i>definisce gli obiettivi, le azioni e gli interventi di (...) rinaturalizzazione dei tratti di litorale (...)</i> . Gli ecosistemi naturali, sia terrestri che marini, possono avere funzioni di difesa e le stesse <i>Linee Guida Nazionali per la difesa della costa dai fenomeni di erosione e dagli effetti dei cambiamenti climatici (2018)</i> considerano la <i>ricostruzione morfologica delle dune costiere e barriere frangivento, restauro e consolidamento delle dune mediante vegetazione e gestione degli accessi</i> delle opere di difesa. Le stesse <i>linee guida</i> prevedono anche <i>misure di salvaguardia e conservazione dei sistemi dunosi esistenti e promozione della loro ricostituzione, laddove possibile</i> , tra le azioni per favorire l'incremento della "resilienza dei litorali". Si ritiene quindi che il Piano non possa fare a meno di prevedere tali tipologie di interventi che sono gli unici per i quali è possibile prevedere, se ben progettati, non solo assenza di impatti negativi ma anche impatti positivi sui Siti Natura 2000 e sugli habitat e le specie di interesse comunitario.	X	X			X
P9	In fase progettuale e nell'ambito della procedura della	La prescrizione è volta a rafforzare ed esplicitare quanto previsto dalla normativa e dallo stesso Piano GIZC, ed a	X		X		X

	<p>Valutazione di Incidenza che andrà attivata ai fini della realizzazione degli interventi previsti, compresi quelli di manutenzione, dovranno essere attentamente verificate, analizzate e descritte le possibili interazioni con gli habitat e le specie di interesse comunitario, sia di ambiente terrestre che marino, definendo le necessarie precauzioni per evitarne il danneggiamento.</p>	ricomprensivi anche gli interventi di manutenzione.				
P10	<p>all'art. 10 delle NTA, co. 4, aggiungere, dopo le parole “con pannelli in aderenza.” il seguente periodo: <i>Entro 5 anni dall'approvazione del presente piano tutte le attività economiche concessionarie di aree demaniali che avessero realizzato recinzioni difformi dovranno adeguarsi alla presente norma.</i></p> <p><i>Nel caso in cui le recinzioni vengano mantenute oltre la fine di febbraio la tipologia dovrà essere tale da garantire il passaggio dei piccoli di fraterno.</i></p> <p>In alternativa all'eliminazione potrà essere prevista la modifica/sostituzione delle recinzioni esistenti (se legittime) al fine di renderle permeabili al detrito trasportato dagli agenti naturali (vento e mare) ed ai piccoli di fraterno.</p>	<p>La prescrizione è finalizzata sia a favorire il recupero naturale del sistema dunale eliminando quelle barriere artificiali, come i muri di recinzione, che interferiscono sulle dinamiche naturali dello spostamento del sedimento costituente l'arenile, sia ad eliminare possibili barriere allo spostamento dei piccoli di fraterno che ancora non riescono a volare, limitandone ad esempio le possibilità di fuga da predatori. In alternativa all'eliminazione si può pensare alla modifica/sostituzione delle recinzioni esistenti (legittime) al fine di renderle permeabili al detrito trasportato dagli agenti naturali (vento e mare) ed ai piccoli di fraterno.</p>	X	X		X
P11	<p>all'art. 11 delle NTA, co. 1, lett. e) aggiungere, dopo le parole “dal presente Piano GIZC” le parole <i>e nei siti individuati dal Censimento e monitoraggio degli habitat 1210, 2110, e 2120.</i></p> <p>In alternativa è possibile modificare il testo delle NTA come segue: “1. Non possono essere rilasciate nuove concessioni demaniali: (...) e) negli ambienti dunali perimetrati dal presente Piano GIZC <i>e rappresentati nella Cartografia denominata Allegato 4 – Siti dunali o potenzialmente</i></p>	<p>La prescrizione è volta a garantire la tutela degli habitat di interesse comunitario legati all'arenile (che costituiscono anche l'”habitat di specie” per il fraterno, reale o potenziale), con particolare riferimento all'habitat 1210. Anche le <i>strategie di conservazione</i> dell'habitat 1210 a livello regionale considerano <i>essenziale procedere alla stretta tutela delle residue aree interessate dalla sua presenza anche nelle aree esterne all'attuale perimetrazione dei siti Natura 2000</i> (vedi al link https://www.regione.marche.it/natura2000/pagina_baseedc4.html?id=1644).</p>	X	X		X

	<i>dunali</i> ".						
P12	<p>all'art. 11 delle NTA modificare il comma 2 aggiungendo, prima delle parole "è consentito" la parola <i>non</i> e dopo le parole "all'art. 3 delle presenti norme" inserire un punto e il seguente periodo: <i>La possibilità di realizzare "punti di ristoro" nel Demanio potrà avvenire nel territorio del Parco del San Bartolo solo se previsto nel Piano del Parco e nel rispetto delle condizioni in esso previste</i>, quindi proseguire con la frase "ferma restando l'acquisizione di tutti gli atti d'assenso necessari secondo la normativa vigente".</p>	<p>Visto lo stato di conservazione degli habitat di interesse comunitario legati agli arenili e della specie di interesse comunitario fratino, per le conoscenze attualmente disponibili, tenuto conto che anche le <i>strategie di conservazione</i> della specie fratino a livello regionale per cui è <i>indispensabile procedere al censimento delle aree di litorale ancora non interessate dalla presenza di stabilimenti balneari e avviare un programma di tutela e riqualificazione che ne valorizzi le potenzialità ecologiche</i>, si ritiene che un'ulteriore artificializzazione a seguito della realizzazione di "punti di ristoro" nelle aree attualmente non soggette a concessione possa determinare incidenza significativa su tali habitat e specie.</p> <p>Per il territorio del San Bartolo, le NTA del Piano del Parco ammettono, nelle zone DF2 "<i>Zone del territorio in cui favorire la fruizione naturalistica e la balneazione</i>", all'interno dell'area floristica e dell'area di eccezionale valore botanico-vegetazionale, quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 130, comma 1: "<i>il recupero e l'adeguamento igienico sanitario, oltre che funzionale, delle strutture esistenti con possibilità di incrementi volumetrici di piccola entità</i>". - art. 130, comma 2, lettera d) (con riferimento alla spiaggia sotto l'abitato di Fiorenzuola): "<i>la realizzazione di strutture di servizio (chiosco bar e servizi igienici) in area demaniale, con volume max di mc 100 e Sc max di 30 mq (h max m. 3,50); ...</i>". <p>Il Piano del Parco, ai sensi dell'art. 25 della L. 394/1991 ha natura sovraordinata rispetto ad altri Piani.</p>	X	X	X	X	X
P13	<p>all'art. 11 delle NTA, co. 1, dopo la lettera e) aggiungere la lettera f) <i>nelle Aree Floristiche di cui alla L.R. 52/74</i></p>	<p>Le Aree Floristiche sul litorale, istituite per proteggere i pochi tratti di costa sinora sfuggiti all'antropizzazione, contribuiscono alla tutela di habitat e specie di interesse comunitario legate agli arenili.</p>	X	X		X	X

P14	all'art. 11 delle NTA, co. 1, dopo la lettera f) aggiungere la lettera g) <i>nelle aree in cui è attestata la nidificazione, anche saltuaria, del fratino (Charadrius alexandrinus);</i>	La prescrizione è volta ad evitare impatti negativi significativi sulla specie di interesse comunitario fratino, specie target della REM, a rischio di estinzione per la Regione Marche, per la quale la prima strategia di conservazione è proprio la tutela dei siti idonei alla nidificazione.	X				X
P15	Recepire, a livello di Norme Tecniche d'Attuazione, gli "Indirizzi per l'applicazione della REM nel sistema litoraneo e la gestione del litorale" di cui alla DGR Marche 1288/2018.	La DGR n. 1288/2018 contiene una serie di indirizzi per il recepimento della REM nella pianificazione e programmazione regionale e locale, con riferimento anche al sistema dei litorali marini (Capitolo 7).	X	X			X
P16	a. all'art. 11 delle NTA, co. 4 aggiungere, dopo la parola "Comune", le parole <i>o di altri Enti che svolgono, a vario titolo, funzioni di governo e gestione del territorio (es. Province, Regione, Ente Parco, ecc.).</i>	Pur trattandosi di situazioni che, di norma, andrebbero evitate, non è tuttavia possibile escludere che anche altri Enti, nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni, si trovino costretti a intervenire d'urgenza per ovviare, ad esempio, a situazioni di pericolo per la pubblica incolumità o ad eseguire comunque interventi di rilevante interesse pubblico. Occorre dunque che anche altri Enti che svolgono funzioni di governo e gestione del territorio (es.: Province, Regione, Ente Parco, ecc.), possano avere la possibilità di eseguire tali lavori in caso di necessità.			X		X

	<p>b. all'art. 11 delle NTA, co. 4 aggiungere, dopo le parole "Province, Regione, Ente Parco, ecc.)." il seguente periodo: <i>In particolare interventi che possano comportare l'alterazione di sistemi vegetali che costituiscono habitat o habitat di specie di interesse comunitario ricadenti al di fuori dei siti della Rete Natura 2000 e non assoggettati alla procedura della Valutazione di Incidenza possono essere autorizzati/effettuati solamente, in assenza di soluzioni alternative, in situazioni di pericolo per la pubblica incolumità o per eseguire interventi di preminente interesse pubblico e prevedendo adeguate misure di ricomposizione e/o compensazione ambientale al fine di garantire la tutela degli habitat e specie in questione.</i></p>	<p>La perdita o il degrado di porzioni di habitat e habitat di specie degli arenili all'esterno dei siti Natura 2000 potrebbe avere incidenza negativa significativa anche sulle popolazioni di specie e sugli habitat tutelati dai Siti Natura 2000, andando a influire negativamente sulla resilienza delle popolazioni di specie animali e vegetali.</p>	X				X
P17	<p>all'art. 11 delle NTA, co. 5, aggiungere, dopo le parole "storicamente documentata." Il seguente periodo: <i>Nei siti Natura 2000, nelle Aree Protette, e nelle Aree Floristiche, è vietata la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni (animali e vegetali) non autoctone.</i></p>	<p>Il DPR 357/97 e s. m. e i. vieta <i>la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone.</i> Anche gli strumenti di gestione delle Aree Protette vietano la piantagione di specie non autoctone. Nelle Aree Floristiche, pur non essendo esplicitamente previsto tale divieto, la piantagione di specie non autoctone risulterebbe chiaramente in contrasto con l'obiettivo di tutela degli ambienti naturali. La modifica potrebbe quindi assumere valore di "Orientamento" esclusivamente per quanto riguarda le Aree Floristiche.</p>	X	X	X	X	X
P18	<p>all'art. 12 delle NTA, co. 2, dopo le parole "sono fatte salve" aggiungere tra due virgole, le parole <i>per non più di 5 anni dall'entrata in vigore del presente Piano</i>, ed al co. 3 eliminare la lett. b).</p> <p>In alternativa prevedere <i>l'impossibilità di rinnovo (anche se disposto da norme specifiche a livello sovra-regionale) delle concessioni che giungono a scadenza fino a rientrare nel limite del 25 % di cui al co. 1.</i></p>	<p>Per la tutela degli habitat di interesse comunitario costieri (marini e terrestri) e per la specie fratino è necessario e urgente recuperare superfici "naturali" (ridurre la superficie destinata alle strutture balneari a vantaggio della spiaggia libera) al fine di ridurre le pressioni <i>attuali</i>, alcune delle quali di intensità <i>elevata</i>, costituite dalla "pulizia meccanica delle spiagge, movimentazione del materiale costituente l'arenile con mezzi meccanici", "disturbo alle specie causato dalla presenza incontrollata di bagnanti sulle spiagge (...)", "balneazione e calpestio" in particolare per gli habitat 1210, 1420 e 1170 e per la specie fratino.</p>	X	X			X

P19	All'art. 13 delle NTA aggiungere il comma 9: <i>I Piani particolareggiati di spiaggia dovranno far salve le previsioni del Piano del Parco San Bartolo.</i>	l'art. 130, comma 2, delle NTA del Piano del Parco del San Bartolo, relativamente alle aree costiere di Gabicce Mare, Vallugola, Casteldimezzo, Fiorenzuola e Baia Flaminia, stabilisce che “ <i>Gli interventi di trasformazione si attuano mediante piani-spiaggia, di competenza, che dovranno rispettare le seguenti direttive: ...</i> ”. Avendo il Piano del Parco carattere sovraordinato, è necessario esplicitare, nell'articolato dell'art. 13 che i Piani particolareggiati di spiaggia dovranno comunque far salve le previsioni del Piano del Parco.			X		
P20	all'art. 14 delle NTA, co. 1 lett. c), dopo le parole “equilibrio della costa” aggiungere una virgola, togliere la “e” e dopo la parola “esistenti” aggiungere <i>e sugli habitat e specie di interesse comunitario nonché sulle specie rare della flora e della fauna ricomprese nelle Liste Rosse regionali o nazionali.</i>	La prescrizione è finalizzata a focalizzare l'attenzione dei comuni e dei privati sulla tutela delle biocenosi, come previsto anche dal Protocollo per la Gestione Integrata delle Zone Costiere del mediterraneo, al fine di portare ad una riduzione delle pressioni che agiscono su habitat e specie di interesse comunitario e sulle specie della flora e della fauna rare a livello regionale e/o nazionale. La DGR 220/2010 e s. m. e i. infatti prevede che nella V.I. siano prese in considerazione anche le specie presenti nelle Liste Rosse regionali e nazionali.	X	X			X
P21	all'art. 14 delle NTA, co. 1 aggiungere la lett. <i>f) per il rilascio ed il rinnovo di concessioni ricadenti all'interno dei Siti Natura 2000 e/o nelle Aree Protette e necessario il parere e/o il nulla osta dell'Ente Gestore fino all'approvazione dei nuovi Piani Particolareggiati di Spiaggia;</i>	La prescrizione è volta a garantire la tutela di habitat e specie di interesse comunitario (e di specie rare della flora e della fauna a livello locale, regionale o nazionale) evitando alla fonte possibili incidenze significative. Nel caso di recepimento della prescrizione che modifica il co. 2 dell'art. 11 il testo della prescrizione può essere modificato eliminando le parole “il rilascio ed”.	X	X			X
P22	all'art. 15 delle NTA al co. 4 aggiungere, dopo le parole “possono essere rilasciate” una virgola e le parole <i>fatto salvo il rispetto dell'art. 11 comma 2 delle presenti NTA,</i>	Si vedano le motivazioni riportate per la prescrizione n° 12.	X	X	X	X	X

	all'art. 15 delle NTA al co. 5 aggiungere, dopo le parole “è tenuto” una virgola e le parole <i>fatto salvo il rispetto dell'art. 11 comma 2 delle presenti NTA</i> ,						
P23	all'art. 15 delle NTA aggiungere il co. 6. <i>Nelle aree individuate dal Censimento e monitoraggio degli habitat 1210, 2110, e 2120 i Comuni garantiscono sia la tutela che la valorizzazione della vegetazione habitat di interesse comunitario e dei siti di nidificazione del fratino;</i>	La prescrizione, responsabilizzando i Comuni e indirizzandoli ad una gestione delle aree di “spiaggia libera” compatibile con la tutela di habitat e specie di interesse comunitario, è volta a ridurre le pressioni <i>attuali</i> , alcune delle quali di intensità <i>elevata</i> , costituite dalla “pulizia meccanica delle spiagge, movimentazione del materiale costituente l'arenile con mezzi meccanici”, “disturbo alle specie causato dalla presenza incontrollata di bagnanti sulle spiagge (...)”, “calpestio”, “accesso alle spiagge con mezzi a motore” in particolare per gli habitat 1210, 2110, 2120 e per la specie fratino.	X	X			X
P24	all'art. 16 delle NTA, co. 2, aggiungere dopo la parola “interferire” le parole <i>con gli habitat di interesse comunitario e</i> .	L'articolo demanda ai Comuni il compito di individuare, nei Piani Particolareggiati di spiaggia, aree da destinare per la piccola pesca. Si ritiene che l'individuazione di tali aree non debba aver luogo in quegli ambiti in cui sono presenti gli habitat di interesse comunitario caratteristici delle spiagge (es.: 1210 - <i>Vegetazione annua delle linee di deposito marine</i> ; 2110 - <i>Dune mobili embrionali</i> ; 2120 - <i>Dune mobili del cordone litorale con presenza di <i>Ammophila arenaria</i> (“Dune bianche”)*</i> ; 2240 - <i>Dune con prati dei <i>Brachypodium pinnatifidum</i> e vegetazione annue, ecc.</i>).	X		X		X
P25	all'art. 16 delle NTA aggiungere il co. 5. <i>I gestori delle attività di piccola pesca si impegnano a rispettare le misure di conservazione degli habitat e specie di interesse comunitario cartografati dal presente Piano.</i>	La prescrizione, responsabilizzando contemporaneamente comuni e gestori delle attività di piccola pesca a svolgere le attività di pesca nel rispetto di habitat e specie marine di interesse comunitario, è volta a ridurre le pressioni attuali nei confronti di habitat e specie marine di interesse comunitario come ad esempio, per i siti del Conero: “Pesca a strascico illegale occasionalmente descritta nell'area	X	X			X

		<p>comporta una profonda aratura dei fondali” - entità <i>elevata e media</i> - per gli habitat 1110 e 1160, “Attrezzi da pesca smarriti (es. nasse per le seppie, tramagli per specie ittiche di substrato duro, reti “ad imbrocco” per le sogliole, nassini per lumachine di mare, <i>Nassarius mutabilis</i>, ecc). Prelievo di <i>Sepia officinalis</i> durante il periodo riproduttivo e perdita totale o parziale delle ovature durante la pratica di pesca. Azione di pesca continua per lungo tempo degli attrezzi perduti sui fondali” - entità <i>elevata</i> - per l’habitat 1170 e “Il prelievo a scopi alimentari mediante reti da posta su fondali compresi entro i 30 metri” - entità <i>ridotta</i> - per la specie <i>Alosa fallax</i>, “prelievo illegale di <i>Lithophaga lithophaga</i> e <i>Pholas dactylus</i>”, “pesca subacquea”, “danneggiamento dei fondali di origine biogena per calpestio e ancoraggio (fondali a <i>Mytilus galloprovincialis</i> e <i>Sabellaria spinulosa</i>)”.</p>					
P26	<p>all’art. 24 delle NTA, co. 1, dopo la parola “trasformazione” stralciare le parole <i>o la realizzazione</i>. La realizzazione di nuove imprese balneari a carattere stagionale non è coerente con l’obiettivo, richiamato dal titolo stesso, della rinaturalizzazione della fascia litoranea in quanto comporta inevitabilmente la manomissione e artificializzazione dell’ambiente naturale.</p>	<p>La prescrizione è volta a correggere un probabile “refuso”, o comunque una contraddizione palese insita nel testo della norma.</p>	X	X			X
P27	<p>all’art. 26 delle NTA stralciare il co. 2.</p>	<p>Il comma in questione esclude dall’applicazione del Piano <i>accordi di programma e protocolli d’intesa, comunque denominati, già approvati e/o sottoscritti, a condizione che ne sia valutata e dichiarata da parte del soggetto attuatore la compatibilità con l’interferenza dell’equilibrio idrodinamico del litorale</i>. Poiché non è possibile conoscere quali interventi vengano ricompresi nell’esclusione e ritenendo che il nuovo Piano GIZC possa costituire un notevole passo avanti rispetto al Piano della Costa attualmente vigente per la tutela di habitat e specie di interesse comunitario, la prescrizione è volta ad eliminare possibili impatti negativi significativi su habitat e specie</p>	X	X			X

		riconducendo al rispetto delle nuove norme tutti gli interventi e attività che rientrano nella sfera d'azione del Piano stesso e non sono ancora stati attuati.				
P28	<p>Individuare come elementi da delocalizzare ai sensi dell'art. 23 delle N.T.A. tutti gli edifici all'interno del Parco Naturale del Conero che ricadono attualmente nella fascia demaniale e/o nell'area delimitata dalla linea Tr_20 ai sensi della Direttiva Alluvioni fatta eccezione per quelli che non influenzando sulla dinamica costiera, non possono determinare grave danno alle aree limitrofe.</p> <p>In alternativa il Parco si rende disponibile ad individuare uno per uno gli immobili congiuntamente alla Difesa della Costa.</p>	La prescrizione è volta favorire il raggiungimento/mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente di habitat e specie di interesse comunitario terrestri e marini sia recuperando superfici potenzialmente habitat e/o habitat di specie, nel caso ad es. dell'habitat 1210 e della specie fratino, sia eliminando le interferenze dei manufatti con l'equilibrio idrodinamico del litorale che provocano localmente un aggravarsi dei fenomeni erosivi, riducendo o eliminando quindi la necessità di interventi di difesa costiera (ripascimenti e movimentazioni dell'arenile previsti dal Piano GIZC) che provocano impatti potenzialmente anche significativi sulle biocenosi marine.	X			
P29	<p>Recepire, nel par. C.2.7.3 la Scheda-azione RE_MR_30 (priorità alta) <i>regolamentazione relativa agli interventi di ripascimento detritico dei litorali</i> del Piano di Gestione dei Siti Natura 2000 del Conero inserendo il testo in corsivo seguente: <i>gli interventi di ripascimento detritico degli arenili dovranno essere inquadrati all'interno di un più generale Piano di ripascimento delle spiagge da svilupparsi alla scala dell'intera unità fisiografica costiera di riferimento. Tale piano dovrà definire le esigenze e le modalità di realizzazione degli eventuali ripascimenti detritici previsti nella costa, oltre che della gestione degli interventi in fase di operatività e della eventuale ripetizione periodica delle operazioni di ripascimento, secondo una prospettiva unitaria, stabilita con un orizzonte almeno di medio-lungo termine (10 anni). Tale piano dovrà essere sottoposto alle procedure di valutazione degli impatti potenzialmente inducibili sulle componenti ambientali, secondo la normativa vigente. Esigenze di</i></p>	La prescrizione è volta a ridurre le pressioni <i>attuali e potenziali</i> di entità <i>elevata e media</i> costituite da <i>Fenomeni di alterazione e degrado degli equilibri ecologici delle spiagge, causato da interventi di ripascimento detritico eccessivi; incrementi della torbidità delle acque generati da locali azioni di ripascimento degli arenili sono tra le principali minacce descritte come determinanti nei processi di rarefazione delle canopy a Cystoseira spp. e della ricca fauna e flora associate. Conseguente agli interventi di ripascimento (primaverili) si creano condizioni locali di incremento della torbidità e dei tassi di sedimentazione che persistono per lungo tempo e agiscono negativamente sulla resilienza delle specie favorendo specie opportuniste di minor pregio ecologico</i> in particolare per gli habitat 1170, 1160 e 1210 e per la specie fratino.	X			

	<p><i>valutazione riguardano la definizione di eventuali ripercussioni a carico della stabilità ecologica e della naturalità dei sistemi di spiaggia, con particolare riferimento alla biodiversità del sistema sia emersa che sommersa, ai popolamenti faunistici del corpo sabbioso, alla struttura e composizione della spiaggia, alla qualità e rappresentatività delle formazioni bentoniche dell'habitat delle scogliere, anche in riferimento alla rideposizione di materiale sedimentario a distanza rispetto all'area oggetto diretto di intervento. Il programma di interventi definito dal piano è soggetto ad uno studio di fattibilità ambientale, finalizzato alla determinazione delle implicazioni con i parametri biotici e abiotici presenti nell'area della spiaggia emersa e sommersa (comunità marine, moto ondoso, venti, correnti, sedimentologia). Ogni azione di ripascimento stabilita dal piano dovrà discendere da una preliminare analisi di tutte le alternative soluzioni tecnicogestionali attuabili, identificabili anche sulla base degli esiti dello studio di fattibilità; il piano inoltre deve prevedere apposite misure di limitazione dell'erosione delle spiagge e favorire il naturale apporto di sedimenti nelle stesse.</i></p>					
P30	<p>all'art. 13 delle NTA, co. 6 aggiungere, dopo le parole "LR 34/1992 e ss.mm.ii." le parole <i>e nel rispetto della normativa in materia ambientale con particolare riferimento al DPR 357/97 e s. m. e i. e alla L.R. 52/74 "Provvedimenti per la tutela degli ambienti naturali" che istituisce le Aree Floristiche.</i></p>	<p>Poichè l'articolo 13 disciplina i "Piani particolareggiati di spiaggia" di competenza dei comuni, che hanno un ruolo centrale nel regolare la gestione degli arenili in concessione, si ritiene importante richiamare da un lato il DPR 357/97 e s. m. e i. che recepisce la Direttiva "Habitat" in base al quale si attua la tutela degli habitat e delle specie di interesse comunitario sia all'interno che all'esterno dei Siti Natura 2000, e dall'altro la L.R. 52/74 che istituisce un regime di tutela particolare per la vegetazione delle aree in cui sono presenti "specie floristiche rare o in via di estinzione" a livello locale. Anche la DGR 220/2010 e s. m. e i. prevede, al par. 7 <i>contenuti dello Studio di Incidenza per i Piani</i>, che debba essere verificata la compatibilità dei piani con le aree floristiche di cui alla L.R. 52/74.</p>	X			X

P31	<p>a. Inserire all'art. 5 il co. 3: i progetti per interventi o opere di difesa della costa, compresi quelli di manutenzione, per i quali fosse necessaria la Valutazione di Incidenza, dovranno prevedere specifici finanziamenti per gli studi di incidenza, comprese le analisi delle biocenosi marine e terrestri potenzialmente interessate e la definizione del loro stato di conservazione, oltre che per l'attuazione delle eventuali misure di mitigazione necessarie.</p> <p>b. Inserire all'art. 5 il co. 4: gli interventi di difesa della costa, compresi quelli di manutenzione di opere e interventi già esistenti, per i quali la Valutazione di Incidenza avesse esito negativo, che dovessero essere comunque realizzati nei limiti posti dall'art. 5 commi 9 e 10 del DPR 357/97 e s. m. e i., dovranno prevedere il ripristino o meglio l'incremento della superficie di habitat sottratto per la realizzazione dell'intervento.</p>	<p>L'Art. 5 del DPR 357/97 prevede: co 9: Qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o l'intervento debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, le amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della rete «Natura 2000» e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per le finalità di cui all'articolo 13. Co. 10: Qualora nei siti ricadano tipi di habitat naturali e specie prioritari, il piano o l'intervento di cui sia stata valutata l'incidenza negativa sul sito di importanza comunitaria, può essere realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente, ovvero, previo parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.</p>	X				
n	ORIENTAMENTI	Motivazione/Chiarimento	Ente Gestore				
			P C	R S	P B	P U	A P
O1	finanziare attività di sensibilizzazione, educazione, formazione, sui temi ambientali usufruendo anche della rete dei CEA, con programmi differenziati e rivolti sia a target specifici quali gestori di stabilimenti balneari, tecnici e politici degli Enti Locali, fruitori delle spiagge ecc. che in generale a tutta la cittadinanza, ad esempio attraverso progetti per le scuole;	<p>Si tratta di azioni proposte anche al Par. D.7 del Piano, a livello di <i>Misure di orientamento</i>, che, come si legge a pag 469, <i>non hanno trovato completo riscontro nelle previsioni di Piano</i>. Aumentare le conoscenze e la sensibilità verso le tematiche di tutela ambientale a tutti i livelli è un presupposto fondamentale per l'efficacia delle azioni di tutela di habitat e specie di interesse comunitario. In passato le aree protette, coordinate dal Parco del San Bartolo, hanno realizzato iniziative congiunte di educazione</p>	X	X			X

		ambientale verso la tematica del mare, efficaci e con costi a carico della Regione molto contenuti.					
O2	finanziare/realizzare studi specifici propedeutici all'individuazione delle aree costiere regionali particolarmente sensibili o strategiche per la tutela della biodiversità (ad esempio aree idonee alla riproduzione di specie di interesse comunitario come il fratino) per le quali prevedere una specifica regolamentazione che dovrà essere recepita dai Comuni (rif. Scheda-azione RE_17 del Piano di Gestione dei Siti Natura 2000 del Conero, da estendere al territorio regionale);	La prescrizione è volta ad individuare e rimuovere prioritariamente alla fonte fattori di impatto significativi al fine di favorire il recupero di uno stato di conservazione soddisfacente di habitat e specie di interesse comunitario.	X	X			X
O3	prevedere appositi finanziamenti per interventi di rinaturalizzazione ambientale quali la ricostruzione degli ambienti dunali attualmente fortemente degradati, ad esempio presso le foci dei Fiumi, nelle Aree Protette, nei Siti Natura 2000, nelle Aree Floristiche, e in generale nei siti in cui il <i>Censimento e monitoraggio degli habitat 1210, 2110, e 2120</i> o altri studi disponibili in bibliografia, riportano la presenza in passato di habitat di interesse comunitario legati agli arenili e vi siano le condizioni per la riuscita degli interventi. Per la realizzazione dovrà essere utilizzato esclusivamente germoplasma locale.	La prescrizione è volta favorire il raggiungimento di uno stato di conservazione soddisfacente dell'habitat 1210 e a ripristinare gli habitat dunali oltre che a favorire la possibile nidificazione del fratino. Per il Parco del Conero il Piano di Gestione Naturalistica prevede un <i>intervento di recupero che deve mirare alla ricostituzione della morfologia e della vegetazione dunale e retrodunale</i> nella "DUNA E RETRODUNA ZONA NORD FOCE DEL MUSONE" e <i>la reintroduzione di alcune specie psammofile da effettuare nel tratto di duna prossima alla foce del Musone</i> ; il Piano del Parco all'art. 96 ed all'art. 300 (APS 17) prevede il medesimo intervento di recupero ambientale; le aree esterne ai Siti Natura 2000 e ricadenti all'interno del perimetro del Parco sono considerate inoltre "Aree contermini funzionalmente correlate ai siti" dal Piano di Gestione Natura 2000.	X	X			X
O4	prevedere appositi finanziamenti per studi propedeutici e relativi interventi di "riforestazione" di habitat marini lungo le coste del Monte Conero; in particolare mappatura dettagliata (georeferenziata) della distribuzione di <i>Cystoseira</i>	A seguito del diniego del nulla osta e parere negativo in merito alla Valutazione di Incidenza per un intervento di movimentazione dell'arenile nella spiaggia San Michele-Sassi Neri nel 2017 è emersa la necessità e l'urgenza di poter svolgere tali studi e interventi come compensazione, nel	X	X			X

	<p>spp. corredata di dati quantitativi, studi sperimentali finalizzati a valutare se ci siano le condizioni per un eventuale intervento di ripristino di <i>Cystoseira</i> spp. e ad individuare sia la metodologia migliore che i siti e più idonei, testando diversi scenari alternativi e la realizzazione di uno o più interventi sperimentali di ripristino di <i>Cystoseira barbata</i> come compensazione degli interventi di ripristino/movimentazione degli arenili, nel caso in cui dagli approfondimenti svolti risultasse fattibile.</p>	<p>rispetto di quanto previsto dal DPR 357/97 e s. m. e i. che all'art. 5 co. 9 prevede: <i>Qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o l'intervento debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, le amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della rete «Natura 2000» (...).</i> Il Parco ed il Comune di Sirolo hanno chiesto all'assessorato all'ambiente della Regione Marche, nel corso dell'anno 2018, di finanziare con un accordo di programma tali studi ma l'accordo non è andato a buon fine.</p>					
O5	<p>prevedere appositi finanziamenti per monitoraggi degli habitat costieri (terrestri e marini) e delle specie rare e di interesse comunitario (sia animali che vegetali) funzionali alla valutazione di incidenza dei progetti per gli interventi di difesa della costa, compresi gli interventi di manutenzione di opere esistenti;</p>	<p>Il Parco ha affrontato concretamente e più volte la problematica della valutazione di incidenza per interventi di difesa della costa con possibili impatti significativi su habitat e specie di interesse comunitario: per una valutazione adeguata è necessario disporre di conoscenze aggiornate e dettagliate circa la distribuzione e lo stato di conservazione delle biocenosi e delle specie di interesse comunitario nell'area di possibile influenza dell'intervento. Poiché i monitoraggi relativi ad habitat e specie effettuati dall'Ente Gestore e/o dalla Regione per i Siti Natura 2000 ai sensi dell'art. 7 del DPR 357/97 e s. m. e i. non hanno una cadenza che possa tenere conto dei molteplici interventi di difesa della costa che vengono attuati nel territorio, è pertanto necessario che i monitoraggi entrino a far parte della progettazione stessa dell'intervento e quindi come tale vengano finanziati.</p>	X	X			X
O6	<p>all'art. 18 co. 2 delle NTA aggiungere la lett. f) <i>impegno ad attivare azioni di tutela, miglioramento e valorizzazione degli habitat e specie di interesse comunitario e specie rare della flora e della fauna a livello nazionale e regionale presenti nell'area di concessione ed ai</i></p>	<p>La prescrizione, suggerendo di attivare un meccanismo "premiante" nella determinazione dei canoni di concessione demaniale per le ditte che si assumono impegni formali per la tutela di habitat e specie di interesse comunitario e di specie rare della flora e della fauna a livello nazionale e</p>	X	X			X


	<i>marginì della stessa.</i>	regionale, è finalizzata a ridurre le pressioni, alcune delle quali di intensità <i>elevata</i> , costituite dalla “pulizia meccanica delle spiagge, movimentazione del materiale costituente l’arenile con mezzi meccanici”, “disturbo alle specie causato dalla presenza incontrollata di bagnanti sulle spiagge (...)”, “balneazione e calpestio”, “accesso alle spiagge con mezzi a motore” in particolare per gli habitat 1210, 1420 e 1170 e per la specie fraterno. Nei confronti degli habitat e delle specie marini di interesse comunitario azioni informative come ad es. l’installazione di pannelli didattici possono agire sulle pressioni “prelievo illegale di <i>Lithophaga lithophaga</i> e <i>Pholas dactylus</i> ”, “pesca subacquea”, “inquinamento da scarichi civili ed apporto di nutrienti combinati a fattori abiotici favorevoli all’insorgere di fenomeni di fioriture di microalghe tossiche che portano a morie locali”, “danneggiamento dei fondali di origine biogena per calpestio e ancoraggio (fondali a <i>Mytilus galloprovincialis</i> e <i>Sabellaria spinulosa</i>)”, “aumento estivo delle concentrazioni di coliformi, nitrati, fosfati e ammonio nelle acque prossime alla costa causate dal forte afflusso turistico” ecc..					
O7	E’ auspicabile che la Regione Marche si faccia promotrice di un progetto organico finalizzato, attraverso il reperimento all’interno del territorio regionale, di semi o parti vegetative, alla moltiplicazione e alla reintroduzione, nelle spiagge, di importanti specie psammofile autoctone fra cui, in particolare, <i>Ammophila arenaria</i> (L.) Link subsp. <i>arundinacea</i> (Husn.) H.Lindb. (ora denominata <i>Calamagrostis arenaria</i> (L.) Roth subsp. <i>arundinacea</i> (Husn.) Banfi, Galasso & Bartolucci) e <i>Thinopyrum junceum</i> (L.) Á.Löve (= <i>Agropyron junceum</i> (L.) P.Beauv.; <i>Elymus farctus</i> (Viv.) Runemark ex Melderis; <i>Elytrigia juncea</i> (L.) Nevski). Infatti è noto che tali graminacee sono in grado di trattenere la sabbia e difendere, o addirittura, incrementare l’estensione e	L’indicazione è finalizzata a disporre di germoplasma locale per realizzare gli interventi di rinaturalizzazione di cui all’art. 4 delle NTA, co. 2, lettera d).	X	X		X	X

	P'altezza e dune sabbiose.						
O8	<p>Recepire la Scheda-azione IA_RE_25 (priorità alta) del Piano di Gestione dei Siti Natura 2000 del Conero dal titolo <i>Definizione di accordi con i comuni per la individuazione e il mantenimento di porzioni di costa e di spiaggia a controllata intensività di utilizzazione.</i></p> <p>Tali accordi tra Parco, comuni e con il coinvolgimento degli operatori direttamente coinvolti nella gestione delle spiagge, sono mirati all'individuazione e al mantenimento di porzioni di costa e di spiaggia dove coniugare le esigenze di fruizione e di utilizzo delle risorse costiere del litorale del Conero con il miglioramento della efficienza in termini di funzionalità ecologica del sistema di spiaggia e dei settori di scogliera limitrofi.</p> <p>L'azione potrebbe essere estesa a livello regionale.</p>	<p>Azione volta a ridurre le pressioni attuali di entità <i>elevata e media</i> derivante da <i>pulizia intensiva delle spiagge, pulitura meccanica delle spiagge, balneazione e calpestio, disturbo alle specie causato dalla presenza incontrollata di bagnanti sulle spiagge e barche in mare</i> per habitat 1240 e 1210 e specie fraterno. L'azione per il Conero prevede <i>strategie di gestione tra cui il contingentamento delle presenze nei periodi di maggiore sensibilità, il divieto di accesso ai cani, la delimitazione di spazi da lasciare alla libera evoluzione della copertura detritica e vegetale, la localizzazione di cartelli informativi di sensibilizzazione dei turisti, lo svolgimento delle azioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'arenile (raccolta rifiuti e materiale spiaggiato, altre attività di gestione), etc.</i></p>	X				X
O9	<p>all'art. 3 delle NTA, co. 6, aggiungere, dopo le parole "opere di fondazione", le parole <i>e reti e impianti tecnologici che dovranno essere superficiali e non interrati.</i> Aggiungere inoltre, dopo il punto che conclude il comma, <i>Nel caso di impossibilità dimostrata di poter realizzare le suddette reti e impianti tecnologici superficialmente questi dovranno essere interrati ad una profondità tale da non essere oggetto di danneggiamento in occasione delle mareggiate e lasciati interrati al fine di minimizzare la movimentazione del materiale che costituisce l'arenile, e totalmente rimossi in caso di danneggiamento da parte delle mareggiate, senza possibilità di ripristinarli.</i></p>	<p>Scavi e movimentazioni dell'arenile oltre a compromettere nell'immediato la vegetazione habitat di interesse comunitario eventualmente esistente, se ripetuta nel tempo (ogni anno) impedisce alla stessa vegetazione di insediarsi, perpetuando lo stato di forte degrado che interessa la gran parte degli habitat di interesse comunitario legati agli arenili. La prescrizione è volta se possibile ad eliminare, o almeno a ridurre, gli impatti negativi provocati dagli scavi necessari per reti e impianti tecnologici legati alle "opere stagionali".</p>	X				X
O10	<p>all'art. 13 delle NTA, co. 4 aggiungere in coda all'elenco la lettera <i>m) al fine di garantire una superficie costante la forma delle</i></p>	<p>La prescrizione propone una possibile soluzione ai conflitti generati dai fenomeni naturali di spostamento del materiale</p>	X				X

	<p>aree date in concessione può variare in conseguenza del modificarsi delle dimensioni della spiaggia emersa. Per l'attuazione della presente misura il Comune favorirà accordi tra i concessionari dello stesso paraggio costiero.</p>	<p>costituente gli arenili da parte del mare tra le esigenze dei gestori di attività balneari di veder garantite le dimensioni dell'area presa in concessione e le esigenze di tutela dei siti Natura 2000. Il risultato atteso è quindi l'eliminazione o almeno la riduzione degli interventi di ripascimento e movimentazione degli arenili previsti dal Piano GIZC e quindi la riduzione degli impatti negativi potenzialmente significativi del Piano stesso in particolare sugli habitat 1210, 1170 e 1160 e sulle specie <i>Pinna nobilis</i> e <i>Lithophaga lithophaga</i> (in All. IV alla Direttiva) e fraterno (in All. II alla Direttiva).</p>				
O11	<p>all'art. 13 delle NTA, co. 8 aggiungere, dopo le parole "della presente normativa" le parole <i>ad eccezione di quelli individuati ai sensi dell'art. 23. La Regione si riserva di poter obbligare la demolizione nel caso in cui il manufatto determini grave danno alle aree limitrofe.</i></p>	<p>La prescrizione è volta a "correggere alla fonte" gli impatti generati su habitat e specie di interesse comunitario dagli immobili che interferiscono pesantemente con l'equilibrio idrodinamico costiero. Tali impatti si hanno:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sia sugli habitat e specie terrestri di interesse comunitario (in particolare habitat degli arenili, della falesia rocciosa e specie fraterno), poiché la maggiore erosione provocata da questi manufatti impatta negativamente su tali habitat e habitat di specie • sia sugli habitat e specie marini (in particolare habitat 1170 e 1160) poiché, in aree (ad es. la Baia di Portonovo) in cui gli edifici sono molto vicini tra loro e le concessioni balneari pure molto ravvicinate, il <i>grave danno alle aree limitrofe</i>, si traduce in danno ad altri concessionari e quindi necessità di interventi di difesa della costa (ripascimenti o movimentazioni previsti dal Piano GIZC) più frequenti o di maggiore entità, con maggiori rischi di incidenza significativa su habitat e specie marini di interesse comunitario. <p>In definitiva quindi la prescrizione vuole ridurre gli impatti negativi potenzialmente significativi del Piano su habitat e specie di interesse comunitario.</p>	X			X

La presente determinazione, viene trasmessa all'ufficio Valorizzazione Ambientale per le comunicazioni conseguenti rispetto alle determinazioni assunte.

Il Direttore
del Parco Naturale del Conero
F.to Dr. Marco Zannini



IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO VALORIZZAZIONE AMBIENTALE

In ordine alla presente determinazione, appone il visto di accettazione

Sirolo, li 14/05/2019

UFF. VALORIZZAZIONE AMBIENTALE
F.to Dott.ssa Agr. Elisabetta Ferroni

Visto: Il Direttore
del Parco Naturale del Conero
F.to Dr. Marco Zannini



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 12/12/2019 ed inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente.

Il Direttore
del Parco Naturale del Conero
F.to Dr. Marco Zannini

